



COMUNE DI PINAROLO PO
Provincia di Pavia

N. 56 Reg. Delib.
del 07/12/2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PINAROLO PO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **duemiladiciassette**, addì **sette** del mese di **dicembre**, alle ore **undici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	Sì
TRESPIDI MATTEO LUCA	Assessore Esterno	No
CAZZOLA PIERA	Assessore Esterno	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carlo REHO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra GAZZANIGA CINZIA CARMEN, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l' articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell' ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all' allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell' amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell' amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall' art. 11 ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell' ente o nell' azienda;
- b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell' attività di un ente o di un' azienda;
- c. esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all' indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell' attività dell' ente o dell' azienda;
- d. ha l' obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e. esercita un' influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L' influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell' altro contraente (ad esempio l' imposizione della tariffa minima, l' obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l' attività prevalentemente nei confronti dell' ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l' attività oggetto di tali contratti presuppongono l' esercizio di influenza dominante. L' attività si definisce prevalente se l' ente controllato abbia conseguito nell' anno precedente ricavi e proventi riconducibili all' amministrazione pubblica capogruppo superiori all' 80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un' amministrazione pubblica, come definiti dall' art. 11 ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI, VII (società di capitali), o i gruppi di tali società

nelle quali l' Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell' area di consolidamento dell' Amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro del consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall' amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull' assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L' influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell' altro contraente (ad esempio l' imposizione della tariffa minima, l' obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l' attività prevalentemente nei confronti dell' ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l' attività oggetto di tali contratti presuppongono l' esercizio di influenza dominante. L' attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell' anno precedente ricavi a favore dell' amministrazione pubblica capogruppo superiori all' 80% dell' intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2. le società partecipate dell' amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie

dirette di servizi pubblici locali della regione o dell' ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all' esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l' ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell' attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della

produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell' approvazione.

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTA la deliberazione n. 22 del 26/03/2015 con cui è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i e del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento.

STABILITO che i componenti del " Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pinarolo Po ", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	Non presente
Enti strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	ASM Voghera S.P.A. quota 0,0006 %

Società partecipate	Broni Stradella Pubblica S.r.l. quota 0,2623%
Società partecipate	Broni Stradella S.p.A quota 0,1553%

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Pinarolo Po ", le società partecipate di cui sopra, sono irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, in quanto le rispettive quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale delle stesse, non sono titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo e non sono società in house, così come previsto dalle norme vigenti.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e contabile, sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

CON votazione unanime favorevole resa in forma palese

D E L I B E R A

- 1 Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del " Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pinarolo Po " , i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	Non presente
Enti strumentali controllati	Non presente
Enti strumentali partecipati	Non presente
Società controllate	Non presente
Società partecipate	ASM Voghera S.P.A. quota 0,0006%
Società partecipate	Broni Stradella Pubblica s.r.l. quota 0,2623%
Società partecipate	Broni Stradella S.p.A. quota 0,1553%

2. Di dare atto che i componenti del " Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pinarolo Po " non rientrano nel " Perimetro di consolidamento" del Comune di Pinarolo Po per quota di partecipazione diretta inferiore all' 1%;
3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell' esercizio successivo.

4. Di non procedere all' approvazione del bilancio consolidato relativo all' esercizio precedente in quanto, ai sensi dell' art. 11 bis del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

f.to GAZZANIGA CINZIA CARMEN

IL SEGRETARI COMUNALE

f.to Dott. Carlo REHO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 25-gen-2018.

Pinarolo Po, li 25-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Carlo REHO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, li 25-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Carlo REHO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pinarolo Po, li 25/1/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carlo REHO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li 25/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to